

Personale. Previsto dal 2002, l'istituto non è attuato dalle amministrazioni

Vicedirigenza al via anche senza contratti

Le indicazioni della giurisprudenza ordinaria

**Gianluca Bertagna
Giuseppe Debenedetto**

Continua la confusione in merito alla vicedirigenza, istituita ormai da otto anni ma disapplicata dalle pubbliche amministrazioni. Molte richieste, anche recenti, si sono scontrate con la remissione di competenza da parte del Consiglio di Stato, che ha rimandato la palla alla giustizia ordinaria. E proprio dai tribunali arrivano gli orientamenti più interessanti, a partire da quello per cui la vicedirigenza può essere riconosciuta anche in mancanza della contrattazione collettiva, sebbene imposta dalla legge Brunetta. L'indicazione arriva dal tribunale di Roma, che con la sentenza 12847/2009 ha disapplicato l'articolo 8 della legge 15/09 riconoscendo a un ministero il diritto all'inquadramento nell'area di vicedirigenza e un risarcimento di 15mila euro

per mancata precedente assegnazione e per danno alla professionalità frustrata dalla mancata progressione di carriera. Insomma, sembra un monito alla contrattazione collettiva: occorre sbloccare subito la situazione.

La vicedirigenza è nata per legge nel 2002, ma a oggi non ha ancora trovato una definizione certa. E pensare che nel Dlgs 165/2001, l'articolo 17-bis è rubricato proprio sotto la voce «vicedirigenza», e al comma 2 è pure previsto che l'istituto si possa applicare a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui anche regioni ed enti locali, che mantengono salve le loro competenze. Ma qui ci si arena. Un decreto del ministro per la Funzione pubblica, mai emanato, dovrebbe individuare l'equivalenza delle posizioni tra i dipendenti dei ministeri e quelli delle altre Pa. I vari governi che si sono suc-

ceduti non hanno minimamente dato soluzione al dilemma; c'è chi ha tentato di cancellare l'istituto, e chi ha finto di non vedere che era già stato previsto in diverse norme.

La vicedirigenza è quindi lì, immobile, ad attendere che qualcosa si sblocchi. Ma chi deve dare il via? Il legislatore o la contrattazione? Siamo in presenza, ancora una volta, di una norma, l'articolo 17-bis, che non istituisce e neppure delega. Si limita a dare un'indicazione, che in quasi otto anni non è stata seguita.

Nel frattempo però qualcosa ha provato a muoversi per via legale, da parte di dipendenti che si sono rivolti al giudice ordinario o al giudice amministrativo, con qualche esito favorevole per i pretendenti (Tribunale di Roma 4399/08, Tar Lazio 4266/07).

La questione non si è comun-

que risolta neppure dopo l'entrata in vigore dell'articolo 8 della legge 15/2009, norma interpretativa - e pertanto retroattiva - che rinvia alla contrattazione nazionale l'esclusiva competenza in materia di vicedirigenza, facendo comunque salvi gli effetti delle sentenze già emesse. Secondo l'orientamento prevalente dei giudici amministrativi, le controversie relative ai procedimenti di contrattazione collettiva sulla vicedirigenza sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria (Tar Lazio 12864/09, Consiglio di Stato 8928/09), ma non mancano pronunce di segno contrario che hanno imposto alle amministrazioni titolari dei poteri di indirizzo in materia di contrattazione collettiva l'obbligo di adottare le relative determinazioni (Cga Sicilia 488/09 e 43/10).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

